

Publicato il 26/10/2020

**N. 10910/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14528/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14528 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva

del provvedimento datato 8 novembre 2019 con cui l'amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente non

idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri in quanto asseritamente affetto da “-OMISSIS-”;

nonchè per l'accertamento dell'idoneità dell'odierno ricorrente ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, con ammissione con riserva dell'odierno ricorrente all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

annullamento

-del provvedimento dell'8 novembre 2019 con cui l'amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente non idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri in quanto asseritamente affetto da “-OMISSIS-”;

-del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29 novembre 2019, con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^aserie speciale n° 23 del 22 marzo 2019;

atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con successivi motivi aggiunti ed oggi palesemente illegittimi alla luce del positivo esito della verifica tecnica disposta da Codesto Ecc.mo T.A.R. con ordinanza n°4289/2020 pubblicata il 28 aprile 2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio conferma il Decreto n. 2711/2020.

Rilevato che il ricorso per motivi aggiunti è stato partecipato ad almeno un controinteressato, considerata la necessità di integrare il contraddittorio ed evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla indicata amministrazione entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 29 gennaio 2021.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), conferma il Decreto n. 2711/2020, dispone la integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 29 gennaio 2021.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.